

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «città-campagna contro la speculazione fondiaria»

del 20 marzo 1987

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata l'iniziativa popolare «città-campagna contro la speculazione fondiaria», depositata il 24 maggio 1983¹⁾;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1985²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 24 maggio 1983 «città-campagna contro la speculazione fondiaria» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

L'articolo 22^{ter} della Costituzione federale è modificato come segue:

¹ La proprietà è garantita.

² I fondi possono essere acquistati soltanto per uso personale in caso di provato bisogno, oppure per l'approntamento di abitazioni a prezzo vantaggioso. È escluso l'acquisto di fondi al fine di mero investimento di capitali o di ulteriore alienazione a breve termine. I cambiamenti di proprietà devono essere resi noti pubblicamente.

³ I fondi agricoli non attrezzati come terreno edificabile sottostanno a un controllo dei prezzi. Il loro prezzo non deve superare il doppio del valore di reddito. L'uso personale di questi fondi è riconosciuto soltanto a chi offre garanzia di un'utilizzazione agricola in proprio.

⁴ *Capoverso 2 attuale.*

⁵ In caso di espropriazione o di restrizioni della proprietà equivalenti ad espropriazione è dovuta indennità in quanto sia soppresso o limitato l'attuale godimento della cosa. In caso di espropriazione di fondi agricoli deve essere corrisposto un equivalente in natura.

II

L'articolo 22^{quater} della Costituzione federale è completato come segue:

⁴ Il plusvalore di fondi in seguito a provvedimenti di pianificazione territoriale o di urbanizzazione da parte dell'ente pubblico è prelevato dai Cantoni.

¹⁾ RS 1983 II 1431

²⁾ FF 1986 I 129.

III

Disposizione transitoria

Ove la legislazione non fosse adeguata all'articolo 22^{ter} entro 6 anni a contare dall'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni, i tribunali civili ordinari, se aditi, sono autorizzati ad applicare direttamente le nuove disposizioni. In tale caso, la legittimazione attiva spetta anche all'ufficiale del registro fondiario e al Comune del luogo di sito della cosa.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 20 marzo 1987

Il presidente: Cevey

Il segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1987

Il presidente: Dobler

Il segretario: Huber

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «città-campagna contro la speculazione fondiaria» del 20 marzo 1987

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1987
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	31.03.1987
Date	
Data	
Seite	812-813
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 334

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.